

AGGIORNAMENTO del 27/01/2006

1.	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	3
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO.....	3
1.2.	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3
1.3.	FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO.....	3
1.4.	GESTIONE UNA TANTUM.....	3
1.5.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI.....	5
1.5.1	ALIQUOTE AGRICOLTURA.....	5
1.5.2	ALIQUOTE STANDARD	5
1.5.3	ELIMINAZIONE ALIQUOTE	5
1.5.4	MODIFICA ALIQUOTE STANDARD	6
1.5.5	ENTI.....	6
1.5.6	ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI.....	6
1.5.7	CODICE FISCALE.....	6
2.	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	7
2.1.	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	7
2.2.	CALENDARIO	7
2.3.	COSTI MENSILI	7
2.3.1	ANAGRAFICA DIPENDENTE	7
2.3.2	STAMPA COSTI MENSILI	7
2.4.	COLLOCAMENTO.....	7
2.4.1	VECCHIA GESTIONE.....	7
2.4.2	NUOVA GESTIONE.....	7
2.5.	EXPORT DATI ANNO PRECEDENTE	7
2.6.	FPC: DEDUCIBILITA' VECCHI ISCRITTI.....	7
2.7.	MOVIMENTI =>CO.CO.CO.	8
2.8.	TRASMISSIONE A.P.	8
2.9.	STAMPE ANNUALI	8
2.9.1	DISTINTA ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31/12/2005.....	8
2.9.2	RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE ANNO 2005	8
2.9.3	STAMPA ALTRE DEDUZIONI PER CALCOLO IRAP (€ 2.000).....	8
2.9.4	STAMPA SPESE DEL PERSONALE PER CALCOLO IRAP.....	8
2.10.	STORICI ANNO PRECEDENTE	8
2.11.	UTILITY A.C. STAMPA SCADENZE UNA TANTUM.....	9

2.12.	RIPORTO ARCHIVI DA ANNO CORR AD ANNO PREC.....	9
<u>3.</u>	<u>GESTIONE EMENS</u>	<u>10</u>
3.1.	CO.CO.CO. POSTICIPATI MESE DICEMBRE	10

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO

Edilizia – Artigianato (C013) è stato confermato l'EET per il Veneto senza variazione degli importi;

Edilizia – Industria (A021) sono stati aggiornati gli elementi provinciali relativi agli operai per la suddivisione territoriale di Asti (AT);

Lavoro domestico (E036) il 13 gennaio 2006 è stato concluso l'accordo per i nuovi minimi contrattuali, sono perciò stati aggiornati i minimi conglobati per le suddivisioni contrattuali A, B, C, D ed E con decorrenza 1° gennaio 2006, sono stati resi noti anche nuovi importi dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio; inserita nella 2^ videata del contratto, particolarità E, la scelta LD.

Metalmeccanica – Industria (A001) il 19 gennaio 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo economico del ccnl 07/05/03, sono perciò stati aggiornati i minimi conglobati ed azzerati gli importi di IVC, sono inoltre state inserite le tranches di una tantum per la corresponsione della prima già a gennaio 2006 (vedere paragrafo una tantum), utilizzare la nuova funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum;

Metalmeccanica – API (B001) il 24 gennaio 2006 è stato concluso l'accordo per il rinnovo economico del ccnl 23/05/03, sono perciò stati aggiornati i minimi conglobati ed azzerati gli importi di IVC, sono inoltre state inserite le tranches di una tantum per la corresponsione della prima già a gennaio 2006 (vedere paragrafo una tantum), utilizzare la nuova funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum;

Terme (E061) sono stati inseriti gli importi della seconda tranche dell'IVC. Avendo ricevuto la documentazione relativa solo questo mese ricordiamo che non sono stati erogati gli importi della prima tranche, a cura Utente la corresponsione degli importi arretrati della prima tranche con decorrenza ottobre 2005;

1.2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Per gli apprendistati professionalizzanti nei quali è stata inserita la scelta X e la percentuale di 96,14, (per non superare la retribuzione netta del lavoratore qualificato di pari livello), in presenza di un'aliquota contributiva che prevede un contributo dipendente dell'8,89%, viene ora calcolata la percentuale del 96,45% in sostituzione del 96,14%. In questi casi, di conseguenza, per gli apprendistati professionalizzanti ci sarà un lieve aumento della paga.

1.3. FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO

Per il contratto Alimentari (C037) è stato verificato nei CCRL del '90 e successivi che per la regione veneto i rol continuano ad essere 24 ore e non 16; sono perciò state aggiornate le relative suddivisioni del Veneto con il valore annuo di 37,34 ore;

1.4. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranches di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7.

A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Metalmeccanica – API (B001) ai lavoratori in forza al 24 gennaio 2006, verrà corrisposto un importo forfetario di euro 320, a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005, erogabile in due tranches di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006.

L'importo forfetario lordo è divisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfetario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'importo forfetario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfetario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Le tranches sono state inserite per la corresponsione in automatico con i cedolini di gennaio e giugno 2006. Utilizzare la nuova funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum. Le caratteristiche di corresponsione sono simili a quelle previste da Federmeccanica riportate sotto. A cura Utente variare l'importo in base a diverse valutazioni.

Metalmecanica – Industria (A001) ai lavoratori in forza al 19 gennaio 2006, verrà corrisposto un importo di Euro 320, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005 secondo le modalità già in atto, erogabile in due tranches di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006.

Riportiamo le seguenti indicazioni operative di Federmeccanica.

L'importo forfetario lordo di 320,00 euro, a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, è dovuto a tutti i **lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006**.

L'*una tantum* dovrà essere corrisposta in due rate pari a:

- ✧ euro 160,00 lordi con la retribuzione erogata **nel corso del mese di febbraio 2006**;
- ✧ euro 160,00 lordi **nel corso del mese di luglio 2006**;

(l'erogazione dell'*una tantum* è indipendente dal momento in cui viene pagata la retribuzione di competenza del mese rispettivamente di febbraio e luglio).

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedente al momento di pagamento dell'*una tantum*, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze dovute.

L'importo dell'*una tantum* dovrà essere registrato a libro paga con apposita voce (ad esempio: *una tantum ex* accordo 19.1.2006) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell'*una tantum*, sulla base della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2004, n. 43/E, (cfr. in proposito la circolare Confindustria del 20 aprile 2004) riteniamo che essa possa essere assoggettabile a tassazione separata.

L'importo dell'*una tantum* tiene già conto di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, le parti hanno, inoltre, espressamente escluso tale importo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'*una tantum* deve essere ragguagliata a tante quote mensili (pari a 13,3333 euro per ogni tranche) per quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005. A questi effetti la frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero.

L'erogazione non compete in relazione ai periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, ecc.).

Sono, invece, utili ai fini della maturazione dell'*una tantum*, le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Sono altresì utili i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà.

Per quanto riguarda l'orientamento degli Istituti previdenziali circa le modalità operative da seguire per l'inserimento delle quote di *una tantum* nella retribuzione integrabile o nella base di calcolo delle diverse indennità erogate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, riteniamo applicabili i criteri già adottati dall'Inps nelle precedenti occasioni. Comunque, in attesa di conferma da parte degli uffici competenti, ci riserviamo di inviare specifiche comunicazioni in materia.

In conclusione, con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

- ✧ *l'una tantum non competente* ai lavoratori assunti a partire dal 20 gennaio;
- ✧ ugualmente, **non competente** ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 19 gennaio 2006;
- ✧ trattandosi di ordinario trattamento economico le erogazioni **non competono** ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
- ✧ ai lavoratori con contratto di apprendistato *l'una tantum competente* in misura intera in relazione al periodo di servizio nell'arco temporale interessato (1° gennaio - 31 dicembre 2005);
- ✧ ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza alla data del 19 gennaio 2006, **competono** tante quote di *una tantum* quanti sono i mesi, o loro frazioni equiparabili a mese intero, di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006;
- ✧ ai lavoratori a tempo parziale **competete** l'erogazione dell'importo forfetario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.

Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Le tranches sono state inserite per la corresponsione in automatico con i cedolini di gennaio 2006 e giugno 2006. Utilizzare la nuova funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum. A cura Utente variare l'importo in base a diverse valutazioni.

1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.5.1 ALIQUOTE AGRICOLTURA

Sono state variate le aliquote contributive relative all'agricoltura (prefisso "V") secondo tali criteri:

- Non sono state variate le aliquote personalizzate relative agli operai (fino al codice ente V152).
- Sono state variate le aliquote personalizzate relative agli impiegati nettizzando e riducendo di un punto percentuale la contribuzione a carico ditta andando a diminuire gli enti interessati al beneficio contributivo secondo quanto stabilito da circolare INPS
- Sono state variate le aliquote standard (dalla V200 in poi) nettizzandole dall'ente 3380 "FISCALIZZAZIONI SCAU" e riducendole di un punto percentuale secondo quanto stabilito dalla circolare INPS che specifica che i datori di lavoro agricoli operano l'esonero contributivo per gli operai sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU.

Si precisa a tal proposito che l'aliquota V226 si intende riferita a cooperative agricole legge 240/84 iscritte all'albo informatico delle società cooperative. A tale aliquota è stato applicato il beneficio intero di un punto percentuale.

1.5.2 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

A011: variato nella descrizione da FONDO MILANO a **FASC**.

P075: co.co.co. 10% aggiornata aliquota a 5 decimali (3,33333 dip. – 6,66667 ditta)

P076 :co.co.co.18,20% aggiornata aliquota a 5 decimali (6,06666 dip. – 12,13334 ditta)

1.5.3 ELIMINAZIONE ALIQUOTE

Sono state eliminate le seguenti aliquote:

B006 / B016 / B090 / C006 / C010 / C017 / C022/ C023/ D001 / D002 / F064 / F069 come da circ. 01/2006.

Al contrario di quanto riportato nella circolare 01/2006, le seguenti aliquote non verranno eliminate e sono state variate e nettizzate dove previsto:

H012 ISTITUZ.PUBB.ASS E BENEF. - TAB 2.8

H013 ISTITUZ.PUBB.ASS E BENEF. - (PD) con carico dipend. al 8,54%.

H050 / M018 / M074 / P024 / P086 / X001.

Ricordiamo che le seguenti aliquote non risultano utilizzate e pertanto NON SONO STATE NE' NETTIZZATE DELLA RIDUZIONE CUAFF NE' RIDOTTE DI UN PUNTO PERCENTUALE in attesa di verificarne l'eventuale utilità: **E020 / E027 / E031 / E034 / E052 / E054 / F008 / F042 / F058 / F060 / F062 / F063 / F068 / F075 / F079 / F092 / F096 / G020 / G080 / H003 / H006 / H008 / H011 / H014 / H019 / H023 / H024 / H025 / H028 / H029 / H033 / H034 / H035 / H037 / H039 / H040 / H051 / H054 / H058 / H059 / H063 / H064 / H066 / H067 / H068 / H069 / H070 / H071 / H072 / H095 / L002 / L007 / L008 / L009 / L011 / L012 / L013 / M005 / M006 / M014 / M017 / M019 / M022 / M023 / M030 / M040 / M052 / M053 / M075 / M090 / M093 / M094 / M096 / N014 / N017 / N019 / N020 / N021 / N022 / N030 / N052 / N053 / N073 / N074 / N075 / P017 / P019 / P021 / P022 / P029 / P031 / P032 / P041 / P042 / P043 / P047 / P048 / P051 / P057 / P058 / P063 / P064 / P065 / P069 / P071 / P073 / P079 / P082 / P083 / P085 / P091 / P097 / P100 / P102 / P110 / P115 / P177 / Q003 / Q007 / Q021 / Q049 / Q098 / Q099 / W002 / W003 / W007 / W099 / X002 / X003 / X004 / X005 / X006 / X030 / X049 / X096 / X098 / Z019 / Z020 / Z023 / Z059 / Z067 / Z068 / Z099 .**

Nella descrizione è stato inserito DA ELIM-.

Preghiamo i sigg. utenti che desiderano utilizzare tali aliquote, di comunicarlo al Centro prima dell'invio delle elaborazioni in quanto attualmente non risultano essere corrette e saranno a breve eliminate.

1.5.4 MODIFICA ALIQUOTE STANDARD

- Con il presente aggiornamento verranno corrette le seguenti aliquote contributive in base ai principi di nettizzazione e riduzione di costo del lavoro che trovano evidenza nella precedente circolare del 19/01/2006 nei punti 2.1 e 2.2:

B075 B080 B999 H018 H026 H030 H034 H038 H082 H091 H015 H106 H107 H108 H109 P036 P037 P044.

- Sono state inoltre modificate le aliquote contributive **Z006 Z013 Z014 Z075** in base a quanto previsto dalla circolare INPS che stabilisce l'impossibilità di godere dell'esonero dell'1% sul contributo ex articolo 25 c.4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 integrativo della disoccupazione involontaria (contributo dello 0.3% all'interno della contribuzione totale del 1,61).

In tali casi quindi la percentuale di contribuzione relativa all'ente 1102 "disoccupazione" assume un valore di 0,3 e non 0,21 come era in precedenza. L'esonero contributivo beneficiato è dello 0,91% nell'impossibilità di esaurire la misura spettante.

1.5.5 ENTI

Sono stati variati/aggiunti/eliminati i seguenti enti:

7718 "FASC" tale ente verrà eliminato in quanto non utilizzato.

Nella descrizione è stato inserito DA ELIM-.

6731 "PREVIP" Vecchi iscritti: versa solamente il contributo del 3% a carico azienda sulla retribuzione utili ai fini tfr e dell' 1% sulla retribuzione utile ai fini tfr quale quota tfr senza alcun contributo a carico dirigente.

6732 "PREVIP" Vecchi iscritti: versa solamente il contributo del 3% a carico azienda sulla retribuzione utile ai fini tfr e del 100% sulla quota tfr senza alcun contributo a carico dirigente modifiche sulle tabelle.

1.5.6 ASSOGGETTAMENTI CASSE EDILI

E' stato variato l'assoggettamento fiscale per la cassa edile di:

Arezzo che passa da 0,53% a 0,52%, la percentuale trasformata nella procedura passa da 3,73% a 3,66%;

Asti che passa da 0,94% a 0,46%, la percentuale trasformata nella procedura passa da 6,62% a 3,24%;

Salerno che passa da 0,7% a 0,88%, la percentuale trasformata passa da 4,93% a 6,2%;

1.5.7 CODICE FISCALE

E' stato inserito il seguente codice fiscale:

B1R7 relativo a Brescia (omocodia).

2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

2.1. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

E' stata sistemata l'anomalia per cui, in alcuni casi, non si memorizzavano le nuove ditte e/o dati 10.3.1.

2.2. CALENDARIO

- E' stata sistemata l'anomalia per la quale, per l'inserimento a calendario per i dirigenti, usciva un errore bloccante.
- E' stata sistemata l'anomalia che si verificava nell'inserimento dei movimenti in quanto venivano visualizzate le settimane 1/2 in base all'evento sia di malattia che di maternità

2.3. COSTI MENSILI

2.3.1 ANAGRAFICA DIPENDENTE

Nel bottone costi mensili in videata 9 del dipendente trovano evidenza i due nuovi campi n. 85 "Contr.su mens.agg.liquidate" e n. 86 "INAIL su mens.agg.liquidate". I valori che vengono evidenziati in tali campi sono rispettivamente i contributi previdenziali riferiti a mensilità aggiuntive liquidate (tredicesima, quattordicesima, altra mensilità) e il premio Inail riferito alle medesime mensilità aggiuntive liquidate.

Si precisa che i valori dei campi n. 68 "contr.su ratei erogati (rip.mens.a.premi)" e n. 66 "inail su ratei erogati (rip.mens.a.premi)" non sono stati variati pertanto i campi 85 e 86 sono compresi (un "di cui") dei campi 68 e 66.

2.3.2 STAMPA COSTI MENSILI

Nella stampa costi mensili trovano evidenza i nuovi campi "contr.su mens.agg.liquidati" e "Inail su mens.agg.liquidate" precedentemente descritti. Tali dati trovano evidenza in apposite colonne nella stampa dei costi mensili estratti in Excel.

2.4. COLLOCAMENTO

2.4.1 VECCHIA GESTIONE

Per la lettera ASS76 (Assunzione) è stato aggiunto il paragrafo relativo al riferimento dell'orario di lavoro.

2.4.2 NUOVA GESTIONE

- Modello CASSVIC è stato ampliato il campo relativo alla firma;

2.5. EXPORT DATI ANNO PRECEDENTE

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, dopo l'aggiornamento mensile non risultava possibile visualizzare gli export A.P.

Per risolvere il tutto è stata creata una nuova utility (vicino l'help), accessibile solo con la password amministratore creazione macro per export dati => gestione anno precedente => verrà visualizzato il messaggio "creazione macro ap effettuata" dare OK.

2.6. FPC: DEDUCIBILITA' VECCHI ISCRITTI

Come già indicato nella circolare 01/2006, non è più valorizzato in anno corrente lo storico TFR **50: (261)** "Contributi FPC 1999 per tetto", in quanto dal 1 gennaio 2006 non è più riconosciuta la maggior deducibilità per vecchi iscritti a FPC, in relazione ai contributi versati nel 1999.

Nella "Stampa verifica Fondo Pensione Complementare" è ancora presente la colonna che riportava tale storico, ma provvederemo quanto prima a eliminarla.

2.7. MOVIMENTI =>CO.CO.CO.

È stato riscontrato che per i Co.co.co. effettuando l'operazione di "calcolo" dal movimento veniva visualizzato un errore bloccante.

Il tutto è stato correttamente sistemato.

2.8. TRASMISSIONE A.P.

E' stata risolta l'anomalia che si verificava in alcuni casi effettuando la trasmissione anno precedente



2.9. STAMPE ANNUALI

2.9.1 DISTINTA ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31/12/2005

Vi ricordiamo che in tale tabulato non vengono considerati gli eredi, a cura Utente verificare quindi che i dati da riportare nella *Distinta accantonamento T.F.R. al 31/12/2005* siano totalmente nell'anagrafica del deceduto.

A seguito della sistemazione (automatica o manuale) di alcuni centesimi di differenza riscontrata negli archivi (vedi circolare 12/2005), i dati riportati nel prospetto al 31/12/2004, possono discostarsi da quanto riportato nella presente stampa. E' possibile uniformare i dati tra i due anni, andando a variare lo storico dipendente sia in archivio anno precedente che in archivio anno corrente.

Abbiamo riscontrato che in alcuni casi i dipendenti in posizione R o L con le chiusure di fine anno non sono stati passati in posizione C. Con il presente aggiornamento verrà eseguito un programma automatico che provvederà ad eseguire la variazione e inserire i dipendenti nelle trasmissioni ap. La stampa rilasciata da Centro risulterà comunque corretta in quanto il programma eseguirà una variazione automatica solo per effettuare la creazione della stampa stessa, ma consigliamo agli Utenti di inviare le variazioni per allineare gli archivi del Centro tramite una trasmissione a.p.

2.9.2 RIEPILOGO SPESE DEL PERSONALE ANNO 2005

Anche in questo prospetto non vengono considerati gli eredi, a cura Utente verificare che i dati da riportare nel *Riepilogo spese del personale anno 2005* siano totalmente nell'anagrafica del deceduto.

In caso di cambio qualifica, gli importi della *Retribuzione corrisposta*, *Oneri contributivi* e *Inail* vengono presi sia dalla posizione F che dalla posizione Q, mentre tutti gli altri importi sono riferiti alla sola posizione F.

Nella stampa dei CoCoCo vengono riportate tutte le collaborazioni (livello CCC), quindi collaboratori, associati in partecipazione, sportivi dilettanti, venditori porta a porta e lavoratori occasionali.

2.9.3 STAMPA ALTRE DEDUZIONI PER CALCOLO IRAP (€ 2.000)

Tale stampa, presente nelle utility anno precedente, non deve essere al momento utilizzata in quanto in fase di verifica.

2.9.4 STAMPA SPESE DEL PERSONALE PER CALCOLO IRAP

Tale stampa, presente nelle utility anno precedente, non deve essere al momento utilizzata in quanto in fase di verifica.

2.10. STORICI ANNO PRECEDENTE

E' stata sistemata l'anomalia per la quale, se inseriti dati negli storici per deduzioni family area, non veniva aggiornato il campo storico 050, ma il cs 045.

Consigliamo, a chi dovesse aver inserito dei dati, di reinserli e confermare la videata.

2.11. UTILITY A.C. STAMPA SCADENZE UNA TANTUM

E' stata inserita una nuova scelta nelle stampe dell'Utility a.c. per estrarre i dipendenti cui spetta la voce di una tantum, la scelta espone anche le ditte già elaborate dall'Utente. Lo scopo è di permettere all'Utente la stampa del tabulato scadenze una tantum in ogni momento.

2.12. RIPORTO ARCHIVI DA ANNO CORR AD ANNO PREC.

Abbiamo creato una nuova utility per il riporto delle anagrafiche dall'anno corrente all'anno precedente. Utility anno precedente → Riporto archivi da Anno CORR. ad Anno PREC.”.

Se l'archivio (ditta o dipendente) sono già presenti nell'anno prec. non vengono riportati (segnalazione a video).

3. GESTIONE EMENS

3.1. CO.CO.CO. POSTICIPATI MESE DICEMBRE

Seguendo le indicazioni che alcune sedi INPS hanno inviato agli utenti in questi giorni per la presentazione di un'unica denuncia emens comprensiva dei compensi percepiti a dicembre entro il 12 gennaio (principio di cassa allargato), è stata creata nelle utility emens la seguente funzione "Co.co.co. posticipati mese dicembre".

Per le ditte che presentano collaboratori con pagamento posticipato e con compensi erogati a dicembre, il programma effettua il riporto di tali imponibili nel flusso emens di dicembre.

Una volta avviato il programma verrà verificato se il file di dicembre inviato dal centro è stato caricato negli archivi.

Successivamente verrà richiesto se effettuare un salvataggio degli archivi, nel caso di risposta positiva presenterà la maschera di salvataggio.

Terminato il salvataggio archivi il programma procederà con le operazioni di riporto degli imponibili effettuando le seguenti verifiche.

- ❑ Nel caso in cui il collaboratore sia presente negli archivi emens di dicembre (competenza novembre): verrà sommata nel flusso emens la competenza di dicembre e verrà modificata la data di fine competenza da 30/11/2005 a 31/12/2005. Per i co.co.co. già soggetti all' 1% l'importo verrà sommato nella casella "imponibile 1%"
- ❑ Nel caso non sia presente il collaboratore negli archivi emens, verrà creata una nuova anagrafica completa. La competenza del mese di dicembre verrà riportata nel campo imponibile e le date di riferimento compilate da 01/12/2005 al 31/12/2005. In mancanza dei dati ditta, verrà creata anche l'anagrafica ditta.

Al termine del programma verrà prodotta una stampa di controllo in cui si riporta la lista dei collaboratori aggiornati o aggiunti ed eventuali ditte aggiunte.

ATTENZIONE SARA' A CURA DELL' UTENTE CONTROLLARE IL SUPERAMENTO DEL TETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA 1%